



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Imposta di bollo assolta
con le modalità
telematiche, ai sensi del
D.M 22 Febbraio 2007
mediante Modello
Unico Informatico
(M.U.I.), per l'importo
di €. 45.

COMUNE DI VINOVO

Città Metropolitana di Torino

REPUBBLICA ITALIANA

Rep. n. 3659

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA SEDE DELL'ASILO

COMUNALE "A PICCOLI PASSI" IN VINOVO- FINANZIATO

DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - AMBITO PNRR:

MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.1 -----

CIG 97636957FF, CUP F21B22000980006-----

APPALTATORE: INGEGNERIA COSTRUZIONI COLOMBRITA SRL-----

IMPORTO CONTRATTUALE: € 1.557.620,00 oltre IVA - oneri per la
sicurezza compresi.-----

L'anno duemilaventitre, il giorno tre del mese di luglio, nella residenza
comunale, avanti a me, Gianluca **Dott. Marannano**, Vice Segretario Generale

del Comune di Vinovo, abilitato a ricevere gli atti pubblici in forma
amministrativa ai sensi dell'articolo 97, comma 4, lettera c), decreto legislativo

18/08/2000, numero 267, senza l'assistenza di testimoni, avendovi le parti
espressamente rinunciato con il mio assenso, sono comparsi i signori: -----

- Piera **RAZETTO**, nata a Torino l'11/04/1978 Codice Fiscale
RZTPRI78D51L219X, che dichiara di intervenire in questo atto
esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della Stazione Appaltante
predetta, C.F e P.IVA 01504430016, che rappresenta nella sua qualità di

Dirigente e Responsabile dell'Area Tecnico - Manutentiva, in forza del provvedimento del Sindaco n. 65 del 30.12.2021, di seguito nel presente atto denominata "Amministrazione Aggiudicatrice". -----

- Fabio Sebastiano **COLOMBRITA**, nato a Catania (CT) il 04.12.1978 – CF CLMFSB78T04C351K, residente a Sant'Agata Li Battiati (CT)- in Via Barriera Del Bosco n. 53- Cap 95030, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Legale Rappresentante dell'Impresa INGEGNERIA COSTRUZIONI COLOMBRITA SRL con sede legale in Via Santissimo Crocifisso n. 19 a San Giovanni la Punta (CT) , Cap 95037 , avente codice Fiscale e Partita Iva n. 02043450879- REA CT138090, di seguito nel presente atto denominato "Appaltatore", -----

I componenti, dei quali è stata accertata l'identità, sono in possesso dei requisiti di legge. -----

PREMESSO

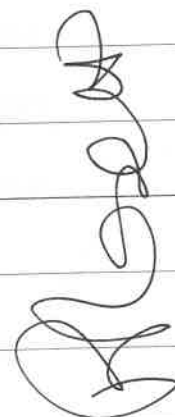
- che con deliberazione della G.C. n. 61 del 03.04.2023 veniva approvato il progetto esecutivo ed i relativi elaborati progettuali in relazione agli interventi oggetto del presente contratto ;-----

- che le opere consistenti in lavori di realizzazione di una nuova sede dell'asilo nido comunale "A Piccoli Passi" rientrano nell'ambito PNRR missione 4 componente 1 investimento 1.1, comportando il rispetto dei principi trasversali del PNRR, specialmente il principio del non arrecare danno ambientale (DNSH) e di specifiche tempistiche relative all'affidamento dei lavori;-----

- che con Determinazione dirigenziale n. 317/RG del 13.04.2023, come successivamente rettificata con Determinazione n. 341/RG del 18.04.2023 in



Fabio Sebastiano Colombrita



attuazione dell'art. 2 dell'accordo di collaborazione siglato con Città Metropolitana di Torino in data 21.02.2022 (Rep CMT0 17/2022), veniva delegato a Città Metropolitana di Torino, in qualità di Stazione Unica Appaltante, lo svolgimento della relativa procedura di gara per l'affidamento dei lavori oggetto del presente contratto e veniva disposto di appaltare i lavori in oggetto mediante *procedura negoziata telematica ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b del D.L 76/2020 del 16.07.2020 e s.m.i.*, previa consultazione di almeno 10 operatori economici iscritti nell'Albo Fornitori di lavori pubblici della Città Metropolitana di Torino nella categoria prevalente "OG1" classe III (edifici civili e industriali) e OG11 classe II (lavorazione speciale ex art. 89 comma 11 del D.Lgs 50/2016 e smi SIOS) per un importo posto a base di gara pari a € 1.690.000,00 oltre € 40.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara e con applicazione di offerta unica a ribasso, ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis del D.Lgs 50 del 19 aprile 2016, come modificato dall'art. 1, comma 17, della legge n. 55 del 2019.-----

- che in data 19.04.2023 sono stati estratti n. 30 operatori economici tra i soggetti iscritti nell'Albo Fornitori di Città Metropolitana di Torino; -----

- che in data 19.04.2023, con lettera d'invito prot- n. 0056225, i 30 operatori sono stati invitati, sulla piattaforma telematica di Net4market, a presentare offerta ed è stato individuato come termine ultimo di scadenza per la presentazione delle offerte il giorno 04.05.2023 ed entro tale termine sono pervenute 7 offerte. -----

- posto che per il presente appalto è stato rispettato il principio di "non artificioso frazionamento" dell'appalto ex art 35 c. 6 D.Lgs. n. 50/2016;






dell'assenza del cd. doppio finanziamento di cui all'art. 9 del Regolamento UE n. 241/2021 e rispettato l'art. 51 D.Lgs. n. 50/2016. -----

– che con Determinazione del Servizio Centrale Unica di Committenza di Città Metropolitana di Torino n. DD/ 3143 del 29.05.2023, veniva approvato il verbale di gara relativo alle operazioni svoltesi in data 04.05.2023, dal quale è risultata aggiudicataria dei lavori oggetto del presente contratto l'Impresa Ingegneria Costruzioni Colombrita Srl di San Giovanni la Punta (CT), corrente in Via Santissimo Crocifisso n. 19 Cap 95037, avente codice Fiscale e Partita Iva n. 02043450879, la quale ha presentato un ribasso del 10,20% sull'importo dei lavori soggetti a ribasso (Euro 1.690.000,00), oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 40.000,00, per un importo complessivo di € 1.557.620,00 oltre IVA al 10%.-----

– che con Determinazione n. 478/RG del 31.05.2023 si è preso atto dell'aggiudicazione definitiva dei lavori di “Realizzazione di una nuova sede dell'asilo comunale A Piccoli Passi in Vinovo”– CIG 97636957ff - CUP F21B22000980006 giusta Determinazione della direzione centrale unica appalti e contratti Città Metropolitana di Torino n. DD 3143 Rep di struttura DD-RA3 N. 138 del 29.05.2023. -----

– che sono state effettuate le comunicazioni dell'aggiudicazione, di cui all'art. 76, comma 5 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., -----

- che ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 252/1998 è necessario acquisire il certificato Antimafia trattandosi di contratto di valore complessivo superiore a € 154.937,07, e che il Rup ha acquisito con validità fino al 12.10.2023, iscrizione nella “White List” dell'Impresa Aggiudicataria presso la Prefettura di Catania

e in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti

all'assunzione del presente rapporto contrattuale; -----

- che si è proceduto ad effettuare la verifica dei requisiti auto dichiarati e che detti requisiti risultano tutti comprovati acquisendo la seguente documentazione:-----

- Certificati del Casellario Giudiziario delle seguenti persone fisiche: -----

- Colombrita Fabio Sebastiano certificato n. 508103/2023/R del 26/01/2023; -

- Colombrita Filippo certificato n. 508104/2023/R del 26.01.2023;-----

- Colombrita Rosario certificato n. 508102/2023/R del 26.01.2023;-----

- Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato della Società Ingegneria Costruzioni Colombrita srl n. 1704/2023/R;-----

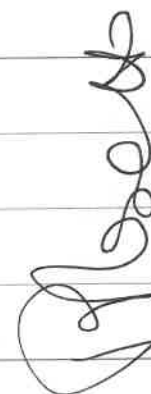
- Visura Storica della Camera di Commercio Registro Imprese del Sud Est Sicilia del 05.01.2023;-----

- copia del documento di verifica della regolarità contributiva, con scadenza il 12.10.2023;-----

- Il documento di verifica della Camera di Commercio Industria Artigianato di Sud Est Sicilia ns proto 12039 del 23.06.2023;-----

- controllo veridicità dichiarazioni sostitutive Agenzia Entrate Direzione Provinciale di Catania, Ufficio Territoriale di Acireale del 06.03.2023, da cui si evince che a Carico dell'Impresa INGEGNERIA COSTRUZIONI COLOMBRITA SRL non risultano violazioni definitivamente accertate; -----

-Certificato dei Carichi Pendenti del Tribunale Ordinario di Catania – sezione Fallimentare, da cui si evince che a carico dell'Impresa Ingegneria Costruzioni Colombrita srl non risultano procedure di fallimento, concordato preventivo,



amministrazione straordinaria e liquidazione coatta amministrativa:-----

TUTTO CIÒ PREMESSO

le parti convengono e stipulano quanto segue:-----

Articolo 1 – Oggetto e ammontare del contratto

1. L'Amministrazione Aggiudicatrice conferisce all'Impresa Ingegneria Costruzioni Colombrita srl corrente in Via Santissimo Crocifisso n. 19-----
Cap 95037 San Giovanni La Punta (CT) (C.F./P.IVA 02043450879) i lavori di realizzazione nuova sede asilo comunale " A Piccoli Passi" in Vinovo (To)
CIG 97636957FF, CUP F21B22000980006. L'importo contrattuale tenuto conto dell'offerta presentata ammonta ad € 1.557.620,00 (Euro unmilione cinquecentocinquantesette milaseicentoventi/00 cent.), da assoggettarsi ad I.V.A al 10% di cui € 40.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed è da intendersi a corpo, secondo quanto specificato nel capitolato speciale di appalto parte Amministrativa di cui al presente contratto. L'importo del contratto, come determinato a seguito della gara resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alle quantità così come meglio specificato all'art. 2 e 3 del Capitolato Speciale d'appalto (parte amministrativa). Resta salva la liquidazione finale.-----
Trova applicazione come riportato all'art. 56.2 del Capitolato speciale d'appalto (parte amministrativa), il meccanismo di revisione dei prezzi previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera a), del D. Lgs 50 del 2016 e dall'art. 29 del Decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4.-----

Articolo 2 – Allegati al contratto

1. Sono parte integrante del contratto, pur non materialmente allegati:-----

- il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n° 145, per quanto ancora in vigore, non in contrasto col presente - ----

- il Capitolato Speciale d'Appalto (parte amministrativa e parte tecnica) ;-----

- tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi;-----

-l'elenco dei prezzi unitari;-----

- il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del Decreto n° 81 del 2008 e al punto 2 dell'allegato XV allo stesso decreto, nonché le proposte integrative al predetto piano di cui al Codice dei contratti e all'articolo 100, comma 5, del Decreto n° 81 del 2008, qualora accolte dal coordinatore per la sicurezza; -----

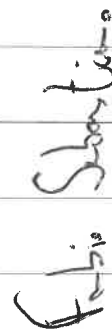
- il piano operativo di sicurezza di cui al Codice dei contratti, all'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n° 81 del 2008 e al punto 3.2 dell'allegato XV allo stesso decreto;-----

- il cronoprogramma di cui all'articolo 40 del D.P.R. n° 207 del 2010;-----

- le polizze di garanzia di cui agli articoli seguenti;-----

L'impresa Aggiudicataria dichiara di aver preso conoscenza dei suddetti documenti e di approvarli ed accettarli senza riserva alcuna.-----;

- Le Parti si impegnano, inoltre, a rispettare le disposizioni del Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici approvato con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19.04.2000, n. 145, per le parti attualmente in vigore e non in contrasto con il D.lgs n. 50/2016, del D.P.R. 05.10.2010 n. 207, per le parti non



abrogate, come previsto dall'art. 217, comma 1, lett. u), del citato D.lgs n. 50/2016 e s.m.i., e del capitolato speciale d'appalto summenzionato, aggiornato secondo la normativa vigente alla voce revisione prezzi, anticipazione e subappalto. -----

Si richiamano gli obblighi previsti dall'art. 96 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., tra i quali la redazione del piano operativo di sicurezza. -----

2. L'appalto viene conferito ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'Appalto parte Amministrativa e parte Tecnica, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.-----

Articolo 2 bis – Esecuzione appalto e Normativa PNRR

1. L'Appaltatore si obbliga, al fine di ottemperare agli obblighi di comunicazione e diffusione di cui all'art. 34 del Regolamento UE 241/2021, ad affiggere un cartello di cantiere (e se del caso, a opera ultimata una targa fissa) con la dicitura "*Opera finanziata dall'Unione Europea – NextGenerationEU - Fondi PNRR – MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.1*" e i loghi dell'Unione Europea e del Comune di Vinovo. -----

L'emblema istituzionale dell'Unione Europea, il quale se mostrato in associazione con altro logo, dovrà essere mostrato almeno con lo stesso risalto e visibilità degli altri loghi. -----

L'emblema dovrà rimanere distinto e separato e non potrà essere modificato

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

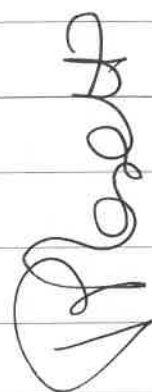
con l'aggiunta di altri segni visivi, marchi o testi. Oltre all'emblema, nessun'altra identità visiva o logo potrà essere utilizzata per evidenziare il sostegno dell'UE, secondo quanto stabilito dalle "Istruzioni tecniche per la selezione dei progetti" (Circolare n. 21 del 14/10/2021 del Ministero dell'economia e delle finanze rivolta alle amministrazioni centrali e di interesse comunque anche dei soggetti attuatori.) -----

2. L'Appaltatore si obbliga al rispetto del principio di non arrecare danno ambientale (DNSH) in coerenza con l'art. 17 del Regolamento UE n. 2020/852

3. L'appaltatore è soggetto alla disciplina di cui alla Legge n. 68/1999, oltre che ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. i), del D.Lgs. 50/2016, relativa agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità. La Società risulta in regola ottemperando agli obblighi previsti dalla legge 68/99 come da comunicazione del Centro per l'Impiego Regione Siciliana Prot. 5544 del 26.01.2023. -----

4. L'appaltatore come certificato nella dichiarazione sostitutiva presentata, si obbliga ad assicurare, ai sensi dell'art. 47 comma 4 del DL n. 77/2021 e smi e secondo le modalità del Decreto Interministeriale (Paragrafo 5 Allegato 1), una quota pari al 30% per cento di occupazione giovanile (under 36), e del 15% delle assunzioni femminili, necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali calcolate secondo le modalità di cui alle linee guida approvate con Decreto ministeriale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle pari opportunità, del 7 dicembre 2021. -----

5. In caso di mancato rispetto ed assolvimento di quanto previsto dai commi 3,



3bis e 4 dell'art. 47 in questione è prevista l'applicazione di penali pari al 0,6 per mille dell'importo contrattuale netto; tali penali non possono comunque superare, complessivamente, il 20% dell'ammontare netto contrattuale. Inoltre, la violazione dell'obbligo di cui al comma 3 art. 47 determina l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse PNRR e/o PNC e quindi la conseguente annotazione all'Anac. -----

6. L'appaltatore è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che possono essere adottati dal Comune di Vinovo conformemente a quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS n. 9 del 10 febbraio 2022. -----

Trattasi dell'adozione eventuale di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative all'intervento in oggetto per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR. -----

Articolo 3 – Termini, penali, premi e proroghe

1. I lavori dovranno essere ultimati nel termine di 355 (trecentocinquantacinque) giorni, naturali e consecutivi, a partire dalla data del

Guarun

Chabris

Selina

Fabio

Alcega

verbale di consegna dei lavori come indicato all'articolo 15.1 del Capitolato Speciale d'Appalto parte Amministrativa, sotto la comminatoria per ogni giorno di ritardo, di una penale giornaliera dello 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, così come indicato all'articolo 19.1 del Capitolato speciale d'appalto (parte Amministrativa), in ottemperanza all'art. 50 comma 4 del DL n. 77/2021 conv. in Legge n. 108/2021 e smi. In forza di quanto previsto dal predetto art. 50, tali penali non possono comunque superare, complessivamente, il 10% dell'ammontare netto contrattuale. -----

2. La penale è comminata dal Responsabile Unico del Procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori.-----

3. È ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'appaltatore, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse dell'Amministrazione Aggiudicatrice.----

La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore.-----

4. Sull'istanza di disapplicazione della penale decide l'Amministrazione Aggiudicatrice su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo, ove costituito.-----

5. I presupposti in premessa dei quali il Responsabile Unico del Procedimento può concedere proroghe, sono disciplinati dal Capitolato Speciale d'appalto.--

6. In riferimento alla Delibera ANAC n. 227 del 11.05.2022, è possibile procedere alla sospensione dei termini contrattuali per la durata di eventuali eventi di forza maggiore, individuati dal Responsabile del Procedimento,

sentito il Direttore Lavori, prendendo in considerazione la possibilità di rinegoziazione delle condizioni contrattuali e la risoluzione del contratto in caso di eccessiva onerosità sopravvenuta. -----

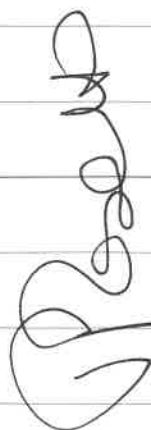
7. In applicazione dell'art. 50 comma 4 del DL n. 77/2021 conv. in Legge n. 108/2021 e smi, e secondo quanto previsto dall'art. 21 del Capitolato speciale d'appalto, (parte Amministrativa) in caso di ultimazione dei lavori in anticipo rispetto al termine sopra indicato, l'Amministrazione si riserva la facoltà di riconoscere, a seguito dell'approvazione del certificato di collaudo o di verifica di conformità, un premio di accelerazione giornaliero pari al 1 per mille, dell'importo contrattuale netto per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia avvenuta in maniera conforme alle obbligazioni assunte. -----

Articolo 4 – Pagamenti in acconto e saldo – interessi

1. Nel corso dell'esecuzione dei lavori sono erogati all'appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto, nei termini e nelle rate stabiliti dal Capitolato Speciale d'appalto (CSA) ed in base all'avanzamento dei lavori regolarmente eseguiti.-----

2. L'appaltatore avrà diritto, quindi, a pagamenti in acconto a norma dell'art. 52 del Capitolato Speciale d'appalto (parte Amministrativa). -----

3. I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal Responsabile Unico del Procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, non appena scaduto il termine fissato



dal capitolato speciale o non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata.-----

4. Nel caso di ritardato pagamento delle rate di acconto o della rata di saldo rispetto ai termini indicati nel Capitolato Generale o Speciale troveranno applicazione le disposizioni normative che disciplinano i pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione (D. Lgs. 231/2002 s.m.i.).-----

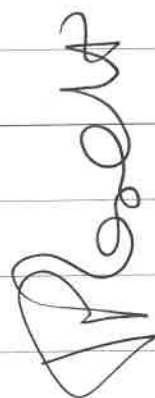
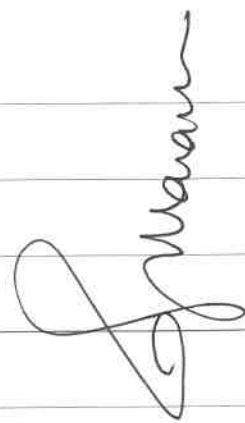
5. L'importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e corrisposto in occasione del pagamento, in acconto e a saldo, immediatamente successivo a quello eseguito in ritardo, senza necessità di apposite domande o riserve. -----

6. L'appaltatore si impegna ad indicare nel documento di fattura elettronica, oltre ai dati previsti dalla normativa vigente in materia, la dicitura "*Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU - Fondi PNRR, e il riferimento alla MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1*". -----

Articolo 5 – Garanzia definitiva

1. La garanzia, a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto, è stata costituita mediante garanzia fideiussoria n. 40318891000788 emessa dalla Società TUA Assicurazioni SpA, in data 13.06.2023, per un importo di €. 63.550,90 (sessantatremilacinquecentocinquantai/90 cent).-----

2. Ai sensi dell'articolo 103, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la stessa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta dell'Amministrazione Aggiudicatrice e la rinuncia all'eccezione all'art. 1957,



comma 2, del codice civile.-----

3. La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.-----

4. La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.-----

5. L'Amministrazione Aggiudicatrice ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore.-----

La stazione appaltante ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.-----

6. L'Amministrazione Aggiudicatrice può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.-----

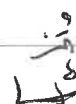
Articolo 6 – Assicurazioni per i rischi di esecuzione

L'appaltatore ha, altresì, stipulato la polizza assicurativa n. 1003413532 di cui











all'art. 103, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., emessa dalla Società HDI Assicurazioni S.p.A. Agenzia Palermo Cusmano , valida fino al 13.06.2024, e conforme allo "Schema Tipo 2.3" del D.M. -----

**Articolo 7 – Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza
assistenza**

1. L'appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.--

2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa. Trova altresì applicazione quanto previsto all'art. 34 del Capitolato Speciale d'Appalto parte Amministrativa.-----

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo l'Amministrazione Aggiudicatrice effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia.-----

Articolo 8 – Adempimenti in materia antimafia

1. Ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., l'appaltatore attesta l'insussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del medesimo decreto legislativo ai fini dell'assunzione del presente rapporto contrattuale.-----

Articolo 9 – Risoluzione, recesso e clausola risolutiva espressa

1. Per l'eventuale risoluzione del contratto, si applica l'articolo 108 del D.lgs.

Guarano

Albino

Sabotier

Fabii

De Rosa

n. 50/2016 e s.m.i., nonché quanto previsto agli artt. 12 e 20 del Capitolato

Speciale d'Appalto parte Amministrativa.-----

2. L'Amministrazione Aggiudicatrice ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non

eseguite secondo le modalità previste dall'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..-----

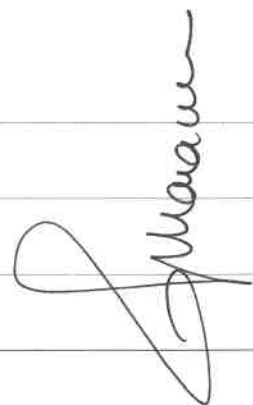
3. Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione in danno del contratto qualora la ditta appaltatrice non assolverà agli obblighi previsti dall'art. 3, comma 8 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai lavori oggetto d'affidamento.-----

Articolo 9bis – Risarcimento

Qualora si verificasse la perdita o la revoca dei finanziamenti previsti dal PNRR, l'appaltatore sarà altresì chiamato a risarcire l'Amministrazione per i danni cagionati alla stessa a causa di inadempienze dell'appaltatore medesimo nell'esecuzione del contratto, quali a titolo esemplificativo: -----

a) inadempienza rispetto agli obblighi assunti ed al cronoprogramma dei lavori imputabili all'appaltatore, tale da impedire l'avvio e/o pregiudicare la conclusione dei lavori o la completa funzionalità dell'intervento realizzato entro il termine previsto dal PNRR; -----

b) violazione del principio del "Do No Significant Harm" (DNSH), del principio del Tagging digitale, della parità di genere (Gender Equality) e/o del superamento dei divari territoriali; -----



Albini

Sebastiano

Fazio



c) mancata realizzazione, anche parziale, per fatti imputabili all'appaltatore con conseguente revoca totale del finanziamento stesso. -----

Articolo 10 – Domicilio

1. A tutti gli effetti contrattuali e di legge l'Appaltatore elegge il proprio domicilio, ai sensi dell'art. 5 bis del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. (Codice dell'Amministrazione Digitale), presso l'indirizzo di posta elettronica certificata indicata in sede di gara d'appalto: info@pec.colombrita.it.-----

Articolo 11 – Modalità di pagamento

1. I pagamenti saranno effettuati a mezzo mandato di pagamento con le modalità di cui al vigente regolamento comunale di contabilità sul conto corrente comunicato dall'appaltatore .-----

2. L'appaltatore dichiara che i soggetti: -----

- Fabio Sebastiano Colombrita; -----

- Rosario Colombrita; -----

- Filippo Colombrita, sono autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare la somma ricevuta in acconto o saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciuti dall'Amministrazione Aggiudicatrice. ---

3. La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata all'Amministrazione Aggiudicatrice.-----

4. In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.-----

5. In difetto delle indicazioni previste dai punti precedenti, nessuna

responsabilità può attribuirsi all'Amministrazione Aggiudicatrice per pagamenti a persone non autorizzate dall'appaltatore a riscuotere.-----

6. L'emissione delle fatture avverrà in modalità elettronica (Decreto MEF 03.04.2013, n. 55) intestata al Comune di Vinovo, "codice univoco ufficio UF7YUG" : e con liquidazione entro 30 gg. fine mese data di ricevimento al protocollo dell'ente della fattura. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 16-ter del DPR 633/1972 in materia di scissione dei pagamenti, l'Amministrazione verserà direttamente all'Erario l'IVA applicata dal fornitore sulla fattura.-----

Articolo 12 – Anticipazione

1. Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e all'art. 51 del Capitolato Speciale di Appalto (parte Amministrativa), all'appaltatore può essere riconosciuta a seguito di specifica richiesta la corresponsione di un'anticipazione pari al 20% sul valore del contratto d'appalto che verrà recuperata progressivamente in occasione del pagamento dei SAL secondo quanto puntualmente prescritto dalla norma sopra richiamata.-----

2. L'importo della garanzia di cui sopra sarà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante.-----

3. L'anticipazione verrà erogata all'esecutore, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal Responsabile Unico del Procedimento alle condizioni di cui al comma 18 dell'art. 35 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..-----

4. L'erogazione dell'anticipazione di cui sopra sarà in ogni caso subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo

necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.-----

5. L'esecutore decade dall'anticipazione se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione così come previsto dall'art. 35, comma 18 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..-----

Articolo 13 – Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari-----

1. L'appaltatore è tenuto, a pena di nullità, ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto in oggetto.-----

Articolo 14 – Verifiche relative agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari-----

L'Appaltatore in dipendenza del presente contratto ed in osservanza alle norme dell'art. 3 della legge n., 136/2010 e degli artt. 6 e 7 del Decreto-legge 12/11/2010 n. 187, convertito dalla Legge 17/12/2010 n. 217 assume senza eccezioni o esclusioni alcuna, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari mediante conto corrente dedicato alle transazioni per le commesse pubbliche.

Il presente contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.-----

La ditta si impegna, a pena di nullità, ad inserire negli eventuali contratti di subappalto o di cottimo, una clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. Copia del contratto di subappalto così redatto dovrà essere trasmesso al committente.- Ove non diversamente disposto mediante successiva apposita comunicazione scritta, i pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente bancario dedicato alle commesse pubbliche indicato al precedente articolo 11. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dal cottimista al committente il quale è sollevata da ogni responsabilità.-----

Articolo 15 – Capitolato generale d'appalto

1. Per quanto non previsto nel presente contratto, si applicano le disposizioni del Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici adottato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora vigente.-----
2. Dette disposizioni si sostituiscono di diritto alle eventuali clausole difformi del presente contratto o del capitolato speciale.-----

Articolo 16 – Controversie

1. Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera comporti una variazione tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, il Responsabile Unico del Procedimento promuove il tentativo di accordo bonario ai sensi dell'art. 205 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, secondo quanto previsto all'art. 59 del Capitolato Speciale d'Appalto parte Amministrativa. -----
2. L'accordo bonario potrà essere sperimentato unicamente con le modalità di



cui al richiamato art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; lo stesso, nel caso di approvazione ha natura di transazione.-----

3. È esclusa la competenza arbitrale. Per ogni vertenza giudiziale il tribunale competente per territorio è quello di Torino.-----

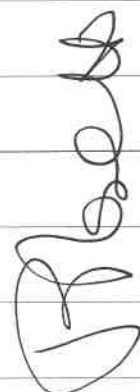
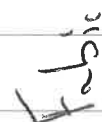
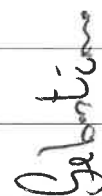
Articolo 17 – Cessione del contratto – Subappalto

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 13 del Capitolato Speciale d'Appalto parte Amministrativa.-----

2. Previa autorizzazione dell'Amministrazione Aggiudicatrice e nel rispetto dell'articolo 105 del D.Lgs.n. 50/2016 e s.m.i., i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dall'art. 40 del Capitolato Speciale d'appalto e dalla normativa vigente in materia.-----

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel presente contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello garantito dal contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. -----

L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. -----



Articolo 18 – Spese e registrazione

Tutte le spese inerenti o conseguenti al presente atto, nessuna eccettuata o esclusa, sono ad esclusivo carico dell'impresa aggiudicataria. L'Imposta di Bollo è assolta in modalità telematica mediante "Modello Unico Informatico" ai sensi dell'art. 1, comma 1/bis del D.P.R. 642 del 26.10.1972 come modificato dal D.M. 22.02.2007. Del presente contratto, ai sensi dell'art. 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le parti richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di esecuzione di lavori assoggettati all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).-----

Articolo 19 – Clausole aggiuntive.

1. Al finanziamento della spesa complessiva si provvede per € 1.616.533,78 con contributo di cui all'art.1 comma 59 della Legge 160/2019 relativo agli interventi di opere pubbliche e messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione e costruzione di edifici di proprietà del Comune destinati ad asilo nido e scuola dell'infanzia, confluito nel PNRR nella Missione 4, componente 1, (Istruzione e ricerca), Investimento 1.1 (Piano per asili nido e scuola dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia), e per la restante parte con fondi di bilancio.-----

2. L'appaltatore si obbliga a informare tempestivamente il Comune di Vinovo (ente locale beneficiario), in qualità di stazione appaltante, di ogni contestazione, diffida, reclamo, che non sia manifestamente infondato, relativo ad illeciti penali connessi al progetto. -----

3. L'appaltatore si obbliga a custodire libri e documentazione contabile relativa al progetto.-----

Articolo 20 – Contratto in formato digitale

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.-----

Articolo 21 - Codice di comportamento dipendenti comunali

1. L'appaltatore, ai fini e per gli effetti delle normative e delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, espressamente dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni contenute nel "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" di cui al DPR 62/2013 s.m.i e nel Codice di comportamento dei dipendenti comunali, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 16.01.2023 e pubblicato permanentemente sul sito istituzionale del Comune di Vinovo, nella sezione "Amministrazione trasparente";-----

2. La violazione degli obblighi derivanti dai predetti Codici di comportamento costituisce causa di risoluzione del contratto. -----

Articolo 22 - Informativa per il trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 (GDPR) dati personali forniti sono utilizzati dal Comune di Vinovo, Titolare del trattamento, con sede legale in Vinovo (TO) – Piazza Marconi n. 1 PEC: protocollo.vinovo@cert.ruparpiemonte.it Telefono: 011.9620411. -----

Il trattamento dei dati personali avviene mediante modalità cartacea e informatica da parte di personale autorizzato ed istruito a tal fine. -----

I dati sono raccolti, nell'ambito dei servizi erogati dell'Area tecnico manutentiva, LL.PP. e ambiente al fine di perseguire la finalità

dell'affidamento della prestazione in oggetto. -----

Per l'esercizio dei suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione o per opporsi al trattamento può contattare direttamente il Titolare del trattamento alla pec: protocollo.vinovo@cert.ruparpiemonte.it. Informativa completa disponibile sul sito www.comune.vinovo.to.it-----

Articolo 23 – Allegati

Si intendono facenti parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegati i seguenti documenti: -----

- Certificati del Casellario Giudiziario;-----

- Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato della Società Ingegneria Costruzioni Colombrita srl n. 1704/2023/R;-----

- Visura Storica della Camera di Commercio Registro Imprese del Sud Est Sicilia del 05.01.2023;-----

- copia del documento di verifica della regolarità contributiva, con scadenza il 12.10.2023;-----

- Il documento di verifica della Camera di Commercio Industria Artigianato di Sud Est Sicilia. Prot. n. 12039 del 23.06.2023;-----

- controllo veridicità dichiarazioni sostitutive Agenzia Entrate Direzione Provinciale di Catania, Ufficio Territoriale di Acireale del 06.03.2023, -----

- Certificato dei Carichi Pendenti del Tribunale Ordinario di Catania

-Capitolato Speciale d'Appalto (Amministrativo Tecnico e relazione generale).

- Offerta prot. 0056225 del 03.05.2023 pubblicata su piattaforma telematica e-procurement Net4market.-----

Il presente contratto è stipulato in forma pubblica amministrativa ed è stato letto

alle parti che lo accettano integralmente e lo sottoscrivono in forma autografa.

Esso, dattiloscritto da persona di mia fiducia, si compone di numero

ventiquattro pagine intere e numero tre righe fin qui senza firme.-----

Esso è trasferito in documento informatico con apposizione della firma digitale

da parte del sottoscritto Dott. Dott. Gianluca Marannano, Vice Segretario

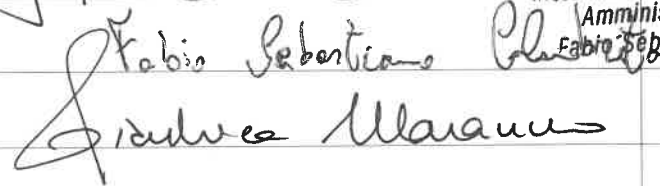
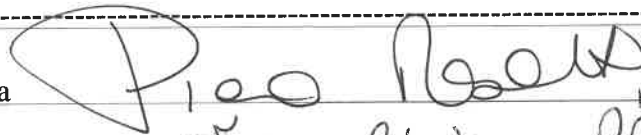
Comunale rogante con certificato n.7430010020192625 valido fino al

28.07.2025. -----

Il Dirigente dell'Area

L'Impresa Aggiudicataria

Il Vice Segretario Comunale



INGEGNERIA COSTRUZIONI COLOMBRITA S.R.L.
Amministratore Delegato
Fabio Sebastiano Colombrita

1. The first part of the
document is a list of
the names of the people who
were present at the meeting.

